II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

relativa alla firma di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari

(2005/517/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato con la Repubblica d'Albania, a nome della Comunità, un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari.

(2) Con riserva della sua eventuale conclusione a una data successiva, è opportuno firmare l'accordo siglato in data 2 settembre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva di un'eventuale conclusione a una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT